



Camera di Commercio
Pavia



**STATUTO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PAVIA**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura	pag.	3
Art. 2 – Sede e logo	“	3
Art. 3 – Compiti e funzioni	“	3
Art. 4 – Principi	“	4
Art. 5 – Potestà statutaria e regolamentare	“	4
Art. 6 – Sistema camerale	“	4

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 7 – Organi e Segretario Generale	pag.	5
Art. 8 – Pari opportunità	“	5

CAPO II – IL CONSIGLIO

Art. 9 – Composizione, individuazione dei settori rappresentati criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo	pag.	6
Art. 10 – Competenze e funzioni	“	7
Art. 11 – Nomina, cessazione e decadenza dei Consiglieri	“	7
Art. 12 – Funzionamento del Consiglio	“	7
Art. 13 – Regolamento di Consiglio	“	8
Art. 14 – Diritti e doveri dei Consiglieri	“	8

CAPO III – CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI

Art. 15 – Composizione e individuazione dei settori rappresentati	pag.	9
---	------	---

CAPO IV – LA GIUNTA

Art. 16 – Composizione e durata del mandato	pag.	9
Art. 17 – Competenze e funzioni	“	9
Art. 18 – Cessazione e decadenza dei membri di Giunta	“	10
Art. 19 – Decadenza della Giunta	“	11
Art. 20 – Funzionamento della Giunta	“	11
Art. 21 – Regolamento di Giunta	“	11

CAPO V – IL PRESIDENTE

Art. 22 – Competenze e funzioni	pag.	11
Art. 23 – Decadenza	“	12

CAPO VI – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24 – Composizione e nomina	pag.	12
Art. 25 – Durata del mandato e sostituzioni	“	12
Art. 26 – Competenze e funzioni	“	13

TITOLO III – ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I – IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 27 – Nomina, competenze e funzioni	pag.	13
---	------	----

CAPO II – LA STRUTTURA

Art. 28 – Dirigenti: competenze e funzioni	pag.	14
Art. 29 – Organizzazione degli uffici	“	14
Art. 30 – Personale	“	14

Art. 31 – Linee fondamentali sull’organizzazione degli uffici	pag.	14
Art. 32 – Nucleo di valutazione	“	15
Art. 33 – Pubblicazione degli atti	“	15

CAPO III – AZIENDE SPECIALI

Art. 34 – Costituzione, natura giuridica, finalità	pag.	15
Art. 35 – Organi e norme di funzionamento	“	15
Art. 36 – Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali	“	16
Art. 37 – Direttore	“	16
Art. 38 – Mezzi finanziari delle aziende speciali	“	16

CAPO IV – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art. 39 – Partecipazioni della Camera di Commercio	pag.	16
Art. 40 – Osservatori, accordi di programma e conferenze di servizi	“	17

CAPO V – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 41 – Preventivo Economico e Bilancio di Esercizio	pag.	17
--	------	----

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 – Norme di rinvio	pag.	18
Art. 43 – Norme transitorie	“	18

ALLEGATO A	pag.	18
------------	------	----

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia (nel seguito denominata Camera di Commercio) è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell'ambito del territorio provinciale e sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria e regolamentare e di autonomia organizzativa e finanziaria.

Art. 2 Sede e logo

1. La Camera di Commercio ha sede in Pavia.
2. Il logo della Camera di Commercio è composto:
 - a. dal sigillo, costituito da un'immagine stilizzata del monumento equestre "Il Regisole" inserita in una corona circolare contornata dall'iscrizione della denominazione "Collegium Mercatorum Civitatis Papiæ";
 - b. dal simbolo del sistema camerale italiano;
 - c. dal logotipo "Camera di Commercio di Pavia".

Art. 3 Compiti e funzioni

1. La Camera di Commercio svolge, nell'ambito del territorio provinciale, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e dell'economia locale nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle Amministrazioni statali, alle Regioni e agli Enti Locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. La Camera di Commercio esercita inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalla Regione, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio della sussidiarietà.
2. La Camera di Commercio svolge, in particolare, le funzioni e i compiti relativi a:
 - a. tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge;
 - b. promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 - c. promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
 - d. realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
 - e. supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - f. promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e di infrastrutture informatiche e telematiche;
 - g. costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 - h. predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

- i. promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 - j. vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
 - k. raccolta degli usi e delle consuetudini;
 - l. cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.
3. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
 4. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli Enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della propria circoscrizione territoriale.
 5. La Camera di Commercio promuove lo sviluppo delle imprese della provincia favorendone l'apertura ai mercati internazionali con azioni svolte anche al di fuori della propria circoscrizione.

Art. 4 Principi

1. Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese, la Camera di Commercio si conforma ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza, della regolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.
2. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche e di instaurare un efficace rapporto tra l'Ente, le associazioni imprenditoriali, le rappresentanze del mondo del lavoro e dei consumatori.

Art. 5 Potestà statutaria e regolamentare

1. Alla Camera di Commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare.
2. Il presente Statuto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge 29 dicembre 1993 n. 580, le forme di partecipazione e le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Ente, nonché degli enti e delle aziende da esso dipendenti.
3. Lo Statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
4. Lo Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed è inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
5. La Camera di Commercio esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza e nei casi previsti dal presente Statuto, conformemente ai principi sanciti dalla legge e dallo Statuto stesso.
6. I regolamenti sono adottati dal Consiglio, con eccezione dei casi di cui all'art. 17 del presente Statuto, e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
7. I regolamenti e le loro modifiche sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 6 Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), e dai loro organismi strumentali, nonché dalle

Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

2. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere per rispondere ad esigenze funzionali delle imprese della propria provincia.
3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia.
4. La Camera di Commercio di Pavia può avvalersi dell'Unione Regionale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 3 del presente Statuto.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 7 Organi e Segretario Generale

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.
3. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

Art. 8 Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti del Consiglio si applicano le previsioni di cui all'art. 10, comma 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156.
3. Nella composizione della Giunta è assicurata la presenza di almeno una unità di genere diverso dagli altri componenti. Le modalità per rendere effettivo tale criterio nella procedura di votazione e di elezione della Giunta sono individuate nel Regolamento di cui al successivo art. 13 del presente Statuto.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali di aziende speciali, enti, società o organismi comunque denominati, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione di più di due nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna.

CAPO II IL CONSIGLIO

Art. 9

Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è determinato in base al numero delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, in rappresentanza dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 155. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
La composizione del Consiglio della Camera di Pavia è riportata nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente Statuto.
2. Del Consiglio fanno inoltre parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio.
3. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti del Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Nel Consiglio sono garantite condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.
5. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, le procedure per il calcolo della rappresentatività e della ripartizione dei Consiglieri, nonché le modalità e i termini per il rinnovo si applicano le norme vigenti. Le disposizioni statutarie relative alle modifiche della composizione del Consiglio sono adottate dal Consiglio medesimo, tenuto conto dei più recenti dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 3 comma 5 del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 155, con riferimento alla data di avvio delle procedure di rinnovo dell'organo.
6. Il Consiglio dura in carica 5 anni, che decorrono dalla data dell'insediamento.
7. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
8. Il Consiglio viene sciolto per le cause e con le modalità previste dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
9. Ai sensi dell'art. 38 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, il collegio uscente continua ad esercitare le sue funzioni fino a un massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza.
10. Nel periodo di eventuale *prorogatio*, il Consiglio può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Art. 10

Competenze e funzioni

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali rappresentati con quello più generale, relativo al sistema economico nel suo complesso.
3. Il Consiglio:
 - a. predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
 - b. elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c. determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività, pianificando gli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, in coerenza con la programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni;
 - d. approva la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo Economico e il suo aggiornamento, il Bilancio di Esercizio;
 - e. delibera gli emolumenti per i componenti degli organismi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - f. adotta i regolamenti dell'Ente, ad eccezione dei casi di cui all'art. 17 del presente Statuto e degli altri regolamenti eventualmente attribuiti dalla legge alla Giunta.
4. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
5. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio, per l'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse. Le commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del compito loro affidato.
6. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

Nomina, cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese o loro raggruppamenti, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché della Consulta di cui all'art. 15 del presente Statuto, in conformità ai criteri ed alle modalità contenute nella normativa vigente.
2. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. La Camera ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale.
3. Le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolati dalla normativa vigente.
4. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

2. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza richiesta per l'elezione in ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
3. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, entro il mese di giugno per l'approvazione del Bilancio di Esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del Preventivo Economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del Preventivo Economico.
4. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti in carica del Consiglio stesso; in tale ultimo caso occorre indicare nella richiesta gli argomenti da trattare.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche, nonché per l'elezione del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Sono nulle le deliberazioni del Consiglio adottate in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 o su materie estranee alle competenze individuate all'art. 10 del presente Statuto.
7. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13 Regolamento di Consiglio

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso a maggioranza dei componenti.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
 - a. i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;
 - b. le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - c. la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari.
3. Il regolamento individua, altresì, le modalità e i criteri per attuare il principio delle pari opportunità tra uomo e donna nella Giunta, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni.
2. Ciascun Consigliere - secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento di Consiglio finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali - ha diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b. chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
 - c. ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della documentazione necessaria all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento di Consiglio e da quello sul diritto di accesso.
3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

CAPO III

CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI

Art. 15

Composizione e individuazione dei settori rappresentati

1. Presso la Camera di Commercio è istituita la Consulta provinciale delle professioni, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
2. Sono componenti di diritto della Consulta i presidenti degli ordini professionali che hanno un'organizzazione operante in provincia di Pavia e strutturata in modo da consentire l'individuazione di un presidente provinciale. Fanno altresì parte della Consulta, in numero massimo di sette, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni operanti in provincia di Pavia.
3. Le modalità di individuazione delle categorie e i criteri di selezione delle relative associazioni, nonché il funzionamento della Consulta, sono definiti con apposito regolamento. In ogni caso per l'individuazione delle categorie si dovrà tenere conto dell'attinenza e del maggior interesse della categoria stessa all'attività della Camera di Commercio e della sua rilevanza per l'economia provinciale, con riferimento alle professioni non ordinistiche volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, evitando la sovrapposizione con i settori produttivi già presenti in Consiglio.
4. Solo ai presidenti degli ordini professionali spetta il diritto di voto per la designazione del componente del Consiglio in rappresentanza dei liberi professionisti ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
5. La Consulta, oltre alle competenze e funzioni previste dalla normativa, esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera nelle materie di interesse di quest'ultima.
6. La Consulta ha durata di 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
7. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

CAPO IV

LA GIUNTA

Art. 16

Composizione e durata del mandato

1. La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, è composta da nove componenti compreso il Presidente. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza, rispettivamente, dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nella composizione della Giunta sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, con le modalità e i criteri individuati nel Regolamento di Consiglio di cui all'art. 13 del presente Statuto.
2. La Giunta nomina tra i propri componenti il Vice Presidente che, in caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. La Giunta permane in carica per cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per un massimo di due volte.

Art. 17

Competenze e funzioni

1. La Giunta è l'organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio.
2. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, svolge le seguenti funzioni:

- a. predispone, per l'approvazione del Consiglio, il Programma Pluriennale di attività e la Relazione Previsionale e Programmatica e adotta i necessari provvedimenti attuativi;
- b. predispone, per l'approvazione del Consiglio, il Preventivo Economico e il suo aggiornamento e il Bilancio d'Esercizio;
- c. delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali, sulla costituzione di gestioni ed aziende speciali nonché sulle dimissioni societarie;
- d. provvede alle nomine e alle designazioni di competenza della Camera di Commercio;
- e. delibera l'istituzione di uffici staccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
- f. determina, su proposta del Segretario Generale, la dotazione di personale dell'Ente ed approva il piano pluriennale ed annuale di occupazione; nomina, su proposta del Segretario Generale, il Vice Segretario Generale;
- g. verifica, avvalendosi del Nucleo di Valutazione da essa nominato, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
- h. delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
- i. delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile;
- j. adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i seguenti regolamenti:
 - ja. Regolamento sul funzionamento della Giunta Camerale di cui all'art. 21 del presente Statuto;
 - jb. Regolamento per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti trattati presso le Sale di contrattazione;
 - jc. Regolamento sulle modalità di acquisizione delle risorse umane;
 - jd. Regolamento sui termini dei procedimenti amministrativi ex art. 2 Legge n. 241/1990;
 - je. Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio a favore dei figli dei dipendenti della Camera di Commercio;
 - jf. Regolamento di mediazione.
3. La Giunta delibera, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva alla adozione della deliberazione stessa.
4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.
5. Nel periodo di eventuale *prorogatio* la Giunta può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Art. 18

Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. Il singolo membro di Giunta cessa dalla carica:
 - a. per decadenza, nei casi previsti dall'art. 13 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, ovvero nell'ipotesi di un elevato numero di assenze reiterate e senza giustificato motivo alle riunioni della Giunta stessa;
 - b. per decadenza, automaticamente, nell'ipotesi di perdita della carica di Consigliere;
 - c. per dimissioni dalla carica;
 - d. per ogni altra causa eventualmente prevista dalla legge.

2. La deliberazione che prende atto della cessazione dalla carica è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza, garantendo la rappresentanza dei settori di cui all'art. 16 comma 1 del presente Statuto.

Art. 19

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:
 - a. per scioglimento del Consiglio;
 - b. per dimissioni o decadenza della metà più uno dei componenti la Giunta.

Art. 20

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
4. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.
5. La Giunta delibera con voto in forma palese, ad eccezione dei casi previsti dal Regolamento di cui all'articolo successivo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale con funzioni di segretario della Giunta. Il Regolamento di cui all'articolo successivo determina i casi e le forme di audizione di soggetti esterni.
7. Sono nulle le deliberazioni della Giunta adottate in violazione delle disposizioni di cui all'art 15 commi 2 e 3 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 o su materie estranee alle competenze individuate all'art. 17 del presente Statuto.

Art. 21

Regolamento di Giunta

1. La Giunta adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei componenti. Il regolamento è comunicato al Consiglio.
2. Il Regolamento interno della Giunta stabilisce, fra l'altro, i tempi e le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori, i sistemi di votazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo.

CAPO V

IL PRESIDENTE

Art. 22

Competenze e funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera di Commercio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. La durata del mandato del Presidente è di cinque anni dalla data di insediamento del Consiglio. Il Presidente della Camera di Commercio può essere rieletto due sole volte.

Art. 23 **Decadenza**

1. Il Presidente decade:
 - a. per scioglimento del Consiglio;
 - b. nel caso di perdita dei requisiti di Consigliere ai sensi dell'art 13 della legge 29 dicembre 1993 n. 580;
 - c. per l'approvazione di mozione di sfiducia da parte del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia al Presidente può essere deliberata dal Consiglio, in una seduta appositamente convocata, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere motivata da comportamenti del Presidente relativi a violazioni di legge o contrari alle norme del presente Statuto o ad atti formalmente approvati dal Consiglio, ovvero da comportamenti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.
3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia il Presidente decade ed il Vice Presidente assume la presidenza del Consiglio. Nella stessa seduta vengono individuati i tempi e le modalità per l'avvio delle procedure per l'elezione del Presidente, secondo le vigenti disposizioni.

CAPO VI **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 24 **Composizione e nomina**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Nella nomina del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto.
3. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge vigenti, alla designazione del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.
4. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 25 **Durata del mandato e sostituzioni**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del Collegio, la durata dell'incarico del nuovo Revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero Collegio.
2. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 dell'art. 24 del presente Statuto. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano di età.

Art. 26
Competenze e funzioni

1. Le competenze e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e, in particolare, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del Bilancio d'Esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di Bilancio d'Esercizio predisposto dalla Giunta.
3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

TITOLO III
ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I
IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 27
Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro per lo sviluppo economico su designazione della Giunta.
2. Il Segretario Generale:
 - a. adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera; propone alla Giunta il Dirigente da nominare per l'incarico di Vice Segretario Generale;
 - b. adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c. formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
 - d. collabora con la Giunta sia nella fase di definizione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente - attribuendo ai Dirigenti le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali - sia nella fase di verifica del raggiungimento dei risultati;
 - e. adotta gli atti per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale, fatti salvi quelli delegati ai Dirigenti;
 - f. assume il personale dell'Ente e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
 - g. richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - h. promuove e resiste alle liti, con relativi poteri di conciliare e transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza; adotta tutti gli atti connessi, compresa la procura alle liti;
 - i. cura i rapporti con gli uffici pubblici nelle materie di competenza.
3. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.
4. Il Segretario Generale svolge le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta. In caso di trattazione di provvedimenti riguardanti il Segretario Generale, le funzioni di segretario della Giunta o del Consiglio sono svolte dal componente più giovane di età presente all'adunanza.

CAPO II LA STRUTTURA

Art. 28

Dirigenti: competenze e funzioni

1. I Dirigenti adottano, nell'ambito delle Linee fondamentali per l'organizzazione degli uffici di cui all'art. 31, gli atti organizzativi e gestionali dell'area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
2. I Dirigenti curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dal Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.
3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 29

Organizzazione degli uffici

1. L'adozione delle Linee fondamentali per l'organizzazione degli uffici della Camera di Commercio è di competenza della Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. I Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 30

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Camera di Commercio è disciplinato dalle norme del diritto civile, salvo i limiti stabiliti da apposite disposizioni di legge. Entro tale ambito il rapporto di lavoro è regolato contrattualmente.
2. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità.

Art. 31

Linee fondamentali sull'organizzazione degli uffici

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, le Linee fondamentali sull'organizzazione degli uffici disciplinano i criteri e le modalità di organizzazione amministrativa dell'Ente, attraverso l'istituzione delle aree e dei servizi, l'articolazione delle funzioni dirigenziali e l'attribuzione dei relativi incarichi, in base a principi di autonomia, funzionalità, economicità, professionalità, pari opportunità fra uomini e donne, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

Art. 32
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta ed è composto da esperti esterni all'amministrazione camerale.
2. Esso verifica l'attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e riferisce gli esiti della propria attività alla Giunta e al Presidente.
4. Per lo svolgimento della sua attività il Nucleo di Valutazione utilizza le informazioni fornite dal Segretario Generale. A tale esclusivo fine il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Nucleo.

Art. 33
Pubblicazione degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonché le determinazioni del Presidente sono pubblicate all'Albo camerale, ad eccezione di quelle per le quali per motivi di riservatezza non si disponga diversamente.

CAPO III
AZIENDE SPECIALI

Art. 34
Costituzione, natura giuridica, finalità

1. La Camera di Commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali sono organismi strumentali senza scopo di lucro, dotati di soggettività tributaria.
2. La Camera di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
3. L'istituzione e gli statuti delle aziende speciali sono deliberati dalla Giunta nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio.
4. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti al soddisfacimento del pubblico interesse.
5. Le aziende speciali possono operare anche al di fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, purché generino ricadute a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della provincia. Ispirano la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia ed efficienza.

Art. 35
Organi e norme di funzionamento

1. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Nella composizione degli organi collegiali devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto.

3. Presidente delle aziende speciali è il Presidente pro tempore della Camera di Commercio o un componente della Giunta o del Consiglio.
4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta, secondo i criteri dettati dai rispettivi statuti.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
6. Le aziende speciali ispirano la loro gestione ai principi della distinzione dei compiti di gestione politica da quelli di gestione amministrativa assicurata dal Direttore e dai Dirigenti.
7. Il Bilancio Preventivo ed il Bilancio di Esercizio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio quali allegati al Preventivo e al Bilancio d'Esercizio della Camera di Commercio.
8. Il personale delle aziende è assunto con contratto di diritto privato.

Art. 36

Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali

1. Gli organi della Camera di Commercio esercitano la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministrazione delle aziende stesse.

Art. 37

Direttore

1. La carica di Direttore delle aziende speciali può essere conferita al Segretario Generale della Camera di Commercio, in rapporto all'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'attività delle aziende e quella della Camera.

Art. 38

Mezzi finanziari delle aziende speciali

1. Le entrate delle aziende speciali sono costituite da:
 - a. proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b. contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio in occasione del Bilancio Preventivo in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
 - c. contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
 - d. altre eventuali entrate.

CAPO IV

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art. 39

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.
2. Nell'interesse del sistema economico locale e del mercato, la Camera di Commercio può costituire o assumere partecipazioni – secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle disposizioni di contabilità pubblica – in Società, Consorzi, Associazioni, Fondazioni, altri

organismi associativi – di norma legalmente riconosciuti – che abbiano oggetto compatibile con le proprie finalità istituzionali.

3. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la nomina di rappresentanti negli organi di amministrazione e di controllo.
4. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera presso i soggetti di cui al comma 2 devono tenere informata la Giunta con rapporti periodici sull'attività gestionale dell'Ente in cui sono nominati.

Art. 40

Osservatori, accordi di programma e conferenze di servizi

1. La Camera di Commercio può istituire Osservatori, organismi con funzioni di monitoraggio e proposta, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici. Gli Osservatori esercitano funzioni di analisi tecnico/scientifica, proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono, nelle materie inerenti il sistema economico della provincia, un approfondimento ed un confronto tra i soggetti partecipanti, una specifica valutazione tecnica e proposte sui vari livelli politici ed istituzionali.
2. La Camera di Commercio promuove e partecipa ad accordi di programma, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche.
3. La Camera di Commercio ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con altre Istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio provinciale. A tal fine promuove la realizzazione di intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.

CAPO V

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 41

Preventivo Economico e Bilancio di Esercizio

1. Il Preventivo Economico è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il suo aggiornamento è approvato entro il mese di luglio dell'anno di riferimento.
2. Il Bilancio di Esercizio è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. L'unità temporale di riferimento della gestione è l'anno che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

Art. 43 Norme transitorie

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle modifiche statutarie e il rinnovo degli organi della Camera, la composizione della Giunta è di dieci componenti compreso il Presidente.

ALLEGATO A (modificato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 del 29 ottobre 2013)

Il Consiglio della Camera di Commercio di Pavia ha la seguente composizione:

Settori di attività economica	Numero di Consiglieri
Agricoltura	2
Industria	5
Commercio	5
Artigianato	5
Cooperazione	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito e assicurazioni	1
Servizi alle imprese	4
Totale	25

Del Consiglio fanno inoltre parte tre Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti.